

# TeamSystem Business REVIEW

Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro

Supplemento a TeamSystem Labour Review  
n. 155

## IN QUESTO NUMERO n. 1/11

|     |    |  |
|-----|----|--|
| pag | 28 | <b>Tracciabilità finanziaria</b><br>L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici fornisce chiarimenti operativi in merito agli obblighi introdotti dal Piano straordinario contro le mafie |
|     | 7  | Inail: riduzione premio per iniziative di prevenzione  |
|     | 20 | Fondo Italiano di investimento   |
|     | 26 | Iva: cellulari e dispositivi a circuito integrato  |



## Lavoro e Previdenza

|   |    |
|---|----|
| Stress lavoro correlato: valutazione del rischio        | 4  |
| Inail: riduzione premio per iniziative di prevenzione   | 7  |
| Inps: rateazione dei crediti                            | 10 |
| Validità temporale del DURC                             | 14 |
| Collegato lavoro: procedure conciliazione presso le PDL | 16 |
| T.F.R.: coefficiente di novembre 2010                   | 18 |
| Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro           | 19 |



## Economico, Credito, Finanziamenti

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Fondo Italiano di investimento | 20 |
| Equo canone di novembre 2010   | 25 |



## Fiscale e Tributario

|   |    |
|---|----|
| Iva: cellulari e dispositivi a circuito integrato | 26 |
|---|----|




## Edilizia, Urbanistica, Territorio

|   |    |
|---|----|
| Carta di identità per gli immobili pubblici | 27 |
| Appalti pubblici: tracciabilità finanziaria | 28 |



## Rapporti Internazionali

|  |    |
|--|----|
| Incoterms: approvata la revisione 2010 | 31 |
|--|----|



# Stress lavoro correlato: valutazione del rischio

## NOTIZIA IN SINTESI

*La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha pubblicato le indicazioni metodologiche per valutare lo stress da lavoro.*

## APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di un ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato un documento recante le indicazioni metodologiche per assolvere l'obbligo di valutazione stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati (art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008). Tale documento è stato approvato nella riunione del 17 novembre 2010 e pubblicato il giorno successivo.

Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla legge, tenendo conto dell'ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all'interno della Commissione consultiva e secondo i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e deve essere effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Compito di questi soggetti è indicare un percorso logico e metodologico inteso a permettere una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato e, conseguentemente, a consentire al datore di lavoro la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non è possibile, di riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

Durante la valutazione del rischio stress lavoro-correlato le attività poste in essere devono essere compiute tenendo in considerazione tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori (compresi dirigenti e preposti) che devono essere esaminati non singolarmente ma per gruppi omogenei (ad esempio per mansioni o partizioni organizzative) secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, ecc.).

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato si articola in due fasi, una necessaria o preliminare e l'altra eventuale, da attivare solo nel caso in cui la valutazione preliminare ha evidenziato elementi di rischio stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate dal datore di lavoro sono risultate inefficaci.



### **Valutazione preliminare (necessaria): analisi condizioni oggettive.**

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione, da parte del datore di lavoro, di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti a tre diverse famiglie:

- 1. Eventi sentinella:** indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. Questi eventi devono essere valutati sulla base di parametri omogenei individuati internamente in azienda (ad esempio l'andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
- 2. Fattori di contenuto del lavoro:** ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- 3. Fattori di contesto del lavoro:** ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione (ad esempio incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

Per lo svolgimento della prima fase possono essere utilizzate liste di controllo, che consentono una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti precedenti, applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti 2 e 3 dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e o il RLS. Nelle aziende di maggiori dimensioni è prevista la possibilità di coinvolgere un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Il risultato della valutazione preliminare può far emergere una condizione dove non siano presenti elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive: in questo caso il datore di lavoro sarà solamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio e a prevedere un piano di monitoraggio.

Altra condizione che può emergere dalla valutazione primaria è, invece, la rilevazione di elementi di rischio stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procederà in tal caso alla pianificazione ed all'adozione di opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc). Nel caso in cui gli interventi correttivi risulteranno inefficaci si procederà alla fase di valutazione successiva (valutazione approfondita).

### **Valutazione approfondita (eventuale): analisi condizioni soggettive.**

La valutazione approfondita consiste nella valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori (ad esempio attraverso questionari, focus group, interviste semi-strutturate) sulle famiglie di fattori/indicatori riportati nell'elenco sopra citato. Questa seconda fase dovrà essere effettuata solo relativamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Così come per la valutazione preliminare, anche per la valutazione approfondita, nelle imprese di maggiore dimensioni, è



prevista la possibilità che questa venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, per effettuare la valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione che garantiscono il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia, ad esempio mediante riunioni.

Importante indicazione contenuta nelle linee riguarda la data del 31 dicembre 2010; data che deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione del rischio stress lavoro-correlato e non come data entro la quale concludere tale valutazione.

Nel documento di valutazione dei rischi deve, però, essere riportata entro tale data la programmazione temporale delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse. Gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale contenuta nel documento di valutazione dei rischi.

I datori di lavoro che, alla data dell'approvazione delle presenti linee metodologiche, hanno già effettuato la valutazione del rischio stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, non devono ripetere l'indagine, ma sono unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'articolo 29, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008.

#### **RIFERIMENTI**

- 1. Lettera circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010**



# Inail: riduzione premio per iniziative di prevenzione

## NOTIZIA IN SINTESI

*Entro il 31 gennaio 2011 le imprese che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare istanza di riduzione del tasso da applicare per l'anno 2011.*

## APPROFONDIMENTO PER:

**Titolare o Legale Rappresentante, Ufficio del Personale**

Per le posizioni assicurative in attività da più di due anni le Modalità per l'Applicazione delle Tariffe e per il Pagamento dei Premi Assicurativi, oltre all'oscillazione per andamento infortunistico, prevedono una ulteriore oscillazione, in misura del 5% ovvero del 10%, a favore dei datori di lavoro che abbiano attuato iniziative migliorative in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.

La riduzione viene accordata a seguito di istanza, che dovrà pervenire entro il 31 gennaio dell'anno per il quale viene richiesta.

## Misura dell'oscillazione

Il beneficio, aggiuntivo rispetto all'oscillazione legata all'andamento infortunistico, è pari al 5% o al 10% in relazione al numero dei lavoratori-anno (rispettivamente superiori ovvero fino a 500) determinati con riferimento al primo triennio del quadriennio precedente l'anno per il quale viene richiesta la riduzione (per l'oscillazione relativa al 2011 il triennio è 2007- 2009). I lavoratori-anno non esprimono la forza lavoro, bensì un rapporto tra retribuzioni soggette a contribuzione e una retribuzione media annua calcolata in modo differente a secondo del numero degli infortuni e malattie professionali indennizzati. Il numero di lavoratori-anno è rilevabile dal modello 20SM.

La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2011 ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2011 (autoliquidazione 2012).

## Soggetti che hanno diritto

La riduzione è prevista in favore dei datori di lavoro che:

- siano in regola con gli adempimenti contributivi / assicurativi con riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 24 ottobre 2007 che ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC. Nel caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Anche nel caso sia riscontrata una irregolarità assicurativa (mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato) che produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Non rileva a questi fini la irregolarità assicurativa che si risolve in violazioni



meramente formali, passibili di sanzioni amministrative. Per stabilire quali irregolarità ricadono nella vigenza della normativa stessa, è necessario considerare la data del provvedimento che revoca il beneficio. Pertanto, tutte le irregolarità accertate dopo la data di entrata in vigore del citato decreto, anche se commesse in epoca antecedente, potranno essere sanate invitando il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di 15 giorni.

- siano in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro; il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
- abbiano attuato, nel corso dell'anno solare precedente, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in aggiunta a quelli, minimi, previsti dalla normativa vigente. La specifica condizione relativa agli interventi migliorativi si realizza qualora risulti effettuato un solo intervento di miglioramento rientrante tra le tre tipologie indicate nella prima parte (sezione A - interventi particolarmente rilevanti) del modello di richiesta. Diversamente, in alternativa, dovranno essere stati effettuati almeno tre interventi di miglioramento, di cui almeno uno appartenente alla Sezione denominata "Formazione" (sezione E).  
L'INAIL ritiene possibile che le aziende interessate, a fronte di interventi ripetuti od analoghi effettuati nel corso di anni consecutivi, contrassegnino le medesime caselle del questionario (ad esempio interventi di miglioramento di macchinari diversi). In tale ipotesi l'istanza è comunque da considerarsi ammissibile in via di principio, fatto salvo il riscontro in sede tecnica degli interventi svolti.

Inoltre, possono essere considerati per più anni consecutivi quegli interventi innovativi e migliorativi di carattere straordinario o di notevole portata che comportino un rilevante impegno economico e un notevole miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza. Al riguardo l'Istituto ha individuato le seguenti fattispecie che, assicurando di per sé un elevato livello di attenzione alle problematiche di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, consentono al datore di lavoro di contrassegnare la stessa casella per un numero di anni superiore ad uno:

- interventi di sostituzione globale di tutti gli impianti, macchine o attrezzature di un'unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto e ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio;
- interventi di miglioramento ai fini della sicurezza e dell'igiene (ad esempio insonorizzazione, abbattimento polveri, fumi, gas e vapori, ecc.) di tutti gli impianti, macchine o attrezzature di un'unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto e ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio;
- interventi di miglioramento, ai fini della sicurezza e dell'igiene, di tutti gli ambienti di lavoro di un'unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto e ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio (ad esempio microclima, illuminazione, ecc.);
- interventi per il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza o di gestione ambientale di cui l'azienda si è dotata negli anni precedenti.

Al riguardo, si comunica che sono state apportate alcune modifiche al modulo per la presentazione dell'istanza ed ai relativi allegati I, II e III.

Le novità riguardano esclusivamente la Sezione A e risultano non sostanziali, bensì orientate semplicemente ad una più chiara definizione delle tipologie aziendali ammissibili al beneficio.

### **Modalità per ottenere il beneficio**

I soggetti interessati devono presentare specifica richiesta, formulata su apposito modulo predisposto dall'INAIL (modello OT/24). Il modello è reperibile, con la relativa Guida di istruzioni, sul sito internet dell'Istituto (con il percorso "Assicurazione" - "Tassi applicabili" - "Oscillazione del tasso").

Al riguardo, l'Inail ha reso noto che sono state apportate alcune modifiche al modulo per la presentazione dell'istanza ed ai relativi allegati I, II e III.

Le novità riguardano esclusivamente la Sezione A e risultano orientate semplicemente ad una più chiara definizione delle tipologie aziendali ammissibili al beneficio.

La domanda deve essere presentata per tutte le P.A.T. afferenti la specifica unità produttiva interessata e deve pervenire entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione.

L'istanza può essere inoltrata anche on-line (accedendo nello spazio "Punto cliente").

### **Definizione della domanda**

In sede istruttoria le Sedi provvederanno, in base a quanto dichiarato, ad una verifica dei presupposti per l'applicazione della riduzione. Il controllo della regolarità contributiva, e richiesta di sanatoria, sarà effettuato solo con riferimento agli obblighi nei confronti dell'Inail. Resta fermo che qualora l'Istituto venisse a conoscenza di irregolarità verso altri Enti il beneficio dovrà essere negato o revocato.

E' inoltre previsto che siano effettuate verifiche "a campione", da programmare a livello regionale e locale, con riferimento a specifiche casistiche (ad esempio, peggioramento del fenomeno infortunistico) o a singoli specifici casi.

Verifiche tecniche sono previste invece per tutte le domande dalle quali emerga l'effettuazione di interventi:

- particolarmente rilevanti (sezione A);
- non rientranti tra quelli predefiniti (sezione I - "Altro").

Il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio.

### **RIFERIMENTI**

1. **Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/12/2000 pubblicato sul S.O. n. 15 alla G.U. n. 17 del 22/01/2001 (art. 24)**





# Inps: rateazione dei crediti

## NOTIZIA IN SINTESI

*L'Inps ha fornito ulteriori precisazioni per la gestione delle domande di rateazione dei crediti presentate a partire dal 3 agosto 2010.*

## APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

L'Inps ha fornito ulteriori precisazioni per la gestione delle **domande di rateazione dei crediti presentate a partire dal 3 agosto 2010**, data a partire dalla quale si applicano le seguenti nuove regole:

- la rateazione dei crediti iscritti a ruolo per i quali è intervenuta la notifica della cartella esattoriale può essere chiesta esclusivamente all'Agente della Riscossione e non più all'INPS.
- il datore di lavoro ai fini della definizione di un'istanza di pagamento dilazionato dei contributi, non deve obbligatoriamente provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, della quota di contribuzione a carico dei lavoratori.
- viene escluso l'obbligo del versamento della quota pari ad 1/12 del dovuto prima dell'emissione del piano di ammortamento.

## Rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e rilascio del DURC

Viene superata la precedente regola in base alla quale il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori rappresentava una causa ostativa alla concessione della rateazione, essendo ora possibile inserire anche il valore corrispondente alle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore nell'importo del debito oggetto di dilazione.

Rimane tuttavia confermato, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni vigenti, l'obbligo dell'istituto di denunciare alla Procura della Repubblica il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali per la quota di contributi a carico del lavoratore (ai sensi dell'art. 2, della legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211). Al termine del procedimento penale così avviato, il giudice è chiamato a pronunciare una sentenza di non punibilità o di condanna (alla reclusione fino a tre anni e alla multa fino a euro 1.032), a seconda che il pagamento delle ritenute in esame sia avvenuto entro o oltre il termine di tre mesi dalla contestazione o dall'avvenuto accertamento della violazione.

L'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'Inps, inoltre, viene meno qualora il datore di lavoro abbia provveduto ai versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione medesima.



Poiché tali versamenti, per effetto delle novità introdotte, possono avvenire anche nel corso della rateazione, ai fini della verifica dell'avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori, concorrono anche gli importi delle rate versate in conto della rateazione.

Qualora, peraltro, nei termini assegnati (tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione), il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori, potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell'importo necessario per coprire l'intero ammontare delle quote a carico dovute. Dopo il versamento anticipato della "rata multipla" fino alla data di scadenza dell'ultima rata inclusa nel predetto pagamento anticipato, il datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza.

Tenuto conto che il mancato regolare versamento alle previste scadenze delle rate accordate comporta la decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che intendono avvalersi di tale soluzione dovranno essere autorizzati dalle competenti sedi che provvederanno anche a fissare il periodo di sospensione e la scadenza della prima rata che dovrà essere versata al termine del medesimo periodo.

Ai fini del rilascio del DURC, qualora il datore di lavoro abbia ottenuto l'accoglimento di una domanda di rateazione (amministrativa o su cartella) relativa all'intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, dovrà essere attestata la regolarità contributiva.

### **Pagamenti dilazionati concessi in via amministrativa**

Il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, deve presentare all'INPS un'istanza che riguardi tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell'istanza stessa, comprendendo anche quelli per i quali sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo ma per i quali non sia ancora avvenuta notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione.

La presenza di eventuali ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal competente Agente della Riscossione per i quali, in precedenza o contestualmente alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce l'accoglimento dell'istanza da parte dell'Istituto.

Il pagamento dilazionato in via amministrativa può essere concesso fino ad un massimo di 24 rate con la possibilità di un prolungamento fino a 36, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, per particolari specifici casi il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 rate.

Possono essere accolte le domande per le quali il contribuente provveda al regolare versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente. Se durante la durata della rateazione concessa, il contribuente non provvede al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate, l'Istituto provvede all'immediata revoca della dilazione in corso.



Tuttavia, nel caso in cui il debitore sospenda il versamento dei contributi correnti, pur continuando a pagare con regolarità le rate della dilazione concessa, il Direttore della Sede Inps competente, effettuate le opportune valutazioni, potrà comunque autorizzare la prosecuzione della dilazione stessa.

Inoltre, a determinazioni condizioni, il contribuente potrà altresì essere successivamente ammesso al pagamento rateale del debito maturato nel corso di una precedente dilazione.

In tal caso la nuova rateazione, una volta definita con il pagamento quella precedente, potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di **garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa**.

A tal fine è richiesto l'impegno formale da parte della banca o dell'assicurazione alla concessione della fideiussione sull'intero importo del debito (contributi, sanzioni e interessi di dilazione). Qualora all'atto della sottoscrizione del piano di ammortamento la garanzia non venga rilasciata dall'Istituto di credito o assicurativo autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni, la dilazione non potrà essere concessa per mancato perfezionamento della condizione sospensiva apposta all'atto dell'accoglimento dell'organo competente (direttore di sede, direttore regionale, direttore centrale entrate, direttore).

L'Inps precisa inoltre che il contribuente che presenta dopo il 3 agosto 2010 una nuova istanza per debiti maturati nel corso di una precedente rateazione accolta prima di tale data, potrà, sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti, ottenere l'accoglimento della nuova rateazione in quanto la stessa, essendo presentata successivamente al 3 agosto 2010, è da considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.

In caso di **riproposizione di una domanda** di dilazione riferita alle medesime inadempienze contributive che avevano formato oggetto di una precedente domanda l'esito della stessa dipenderà dalle ragioni per le quali alla prima domanda non aveva fatto seguito l'avvio del piano di ammortamento.

In particolare, qualora il piano di ammortamento non sia stato emesso in quanto la domanda di dilazione sia stata respinta per la mancanza di uno dei requisiti necessari all'accoglimento, la seconda domanda di dilazione potrà essere accolta solo se il contribuente sia rientrato in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora invece la reiezione sia intervenuta per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso, la seconda domanda di dilazione dovrà, comunque, essere respinta. Tali crediti, tempestivamente affidati ad Equitalia, potranno essere oggetto di rateazione, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del competente Agente della Riscossione.

#### **Rateazione dei crediti iscritti a ruolo. Esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione e rilascio del DURC**

I contribuenti che intendono presentare richieste di dilazione relativamente a crediti iscritti a ruolo per i quali sia già avvenuta la notifica della cartella di pagamento dovranno inoltrare la relativa domanda esclusivamente all'Agente della Riscossione che ne valuterà le condizioni per l'eventuale accoglimento.



Viene quindi meno il “doppio binario” in essere dal 1° marzo 2008, che consentiva al debitore di decidere di presentare istanza di rateazione alternativamente all’agente della riscossione (massimo 72 rate mensili) o all’Istituto (massimo 60 rate mensili).

Ai fini del rilascio del DURC, l’Inps potrà attestare la regolarità contributiva solo quando l’Agente della Riscossione competente a ricevere e ad istruire la domanda di dilazione abbia disposto l’accoglimento della stessa e, successivamente, qualora sia attestata la regolarità dei versamenti con riferimento alle scadenze fissate nel piano di ammortamento.


In relazione a ciò, in presenza di domande di rateazione presentate in pendenza di una richiesta di rilascio del DURC, il contribuente dovrà fornire all’Agente competente copia del “certificato di attribuzione del codice identificativo della pratica (C.I.P).

A seguito dell’accoglimento della rateazione da parte del competente Agente, il contribuente dovrà produrre alla sede Inps, per la successiva conclusione dell’attività istruttoria del DURC, copia del provvedimento di accoglimento della rateazione corredato del piano di ammortamento.

In caso di successive richieste di DURC, dovrà essere verificata la regolarità dei versamenti alle scadenze fissate nel piano di ammortamento agli atti del fascicolo DURC. In mancanza di tale regolarità, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell’art. 3, l’Inps inviterà l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni (ai sensi dell’art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007, cosiddetto preavviso di accertamento negativo).

#### RIFERIMENTI

1. Circolare INPS n.148 del 24/11/2010
2. Circolare INPS n.106 del 03/08/2010



## Validità temporale del DURC

### NOTIZIA IN SINTESI

*L'Inps con circolare n. 145 del 17 novembre 2010, ha diramato alcune precisazioni circa l'intervento ministeriale (circolare n. 35/2010) che ha accordato la validità trimestrale al Durc nell'ambito degli appalti pubblici, stessa validità attualmente in vigore nei privati.*

### APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

Va preliminarmente sottolineato che nonostante sia stato ribadito dall'istituto l'obbligo introdotto dalla L. n. 2/2009 delle stazioni appaltanti di richiedere il Durc ogni qual volta sia previsto per legge, ciò non esclude la facoltà in capo alle imprese di effettuare tale richiesta, così come convenuto con gli istituti previdenziali e con il Ministero del Lavoro.

Ciò, soprattutto, al fine di ovviare alla frequente inerzia delle stazioni appaltanti nel procedere a tale richiesta, con evidenti gravi conseguenze per le imprese.

L'Inps, nel ribadire i concetti espressi nella nota circolare ministeriale, ha sottolineato che nell'ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione a quella dell'aggiudicazione, l'impresa può semplicemente dichiarare la propria regolarità nei confronti dell'Istituto previdenziale.

Il Durc, successivamente emesso per il controllo di tale regolarità, attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione e la sua validità trimestrale decorrerà da tale data.

Lo stesso Durc utilizzato per la partecipazione all'appalto, purché non decorrano i tre mesi, potrà essere utilizzato anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

L'Inps, inoltre, ribadisce l'obbligo di utilizzo del Durc esclusivamente per i fini per i quali è stato richiesto, invitando espressamente a ciò le stazioni appaltanti.

Nell'ambito dello stato di avanzamento lavori, rimane ferma la necessità di richiedere il Durc per ciascun Sal e con riferimento a ciascun contratto e, anche in tale ambito, ai fini del pagamento, il documento avrà validità trimestrale.

Questo significa che nel caso in cui trascorra un lasso di tempo inferiore a tre mesi tra l'emissione del certificato di Sal e il pagamento effettivo, non ci sarà necessità di richiedere un nuovo Durc, in quanto lo stesso documento, così come sottolineato nella nota, potrà essere utilizzato per l'intera fase di gestione della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si concluda nel medesimo arco temporale.

Viceversa, laddove tra due diversi Sal intercorra un limite di tempo anche inferiore ai tre mesi, sarà necessario richiedere, con l'emissione del nuovo Sal, un nuovo Durc.


Stessa validità trimestrale anche per i lavori effettuati in economia, per le attestazioni Soa, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.

Il Durc richiesto invece per la fruizione dei benefici normativi e contributivi continua ad avere validità mensile.

#### **RIFERIMENTI**

- 1. Circolare Inps n. 145 del 17 novembre 2010**





# Collegato lavoro: procedure conciliazione presso le PDL

## NOTIZIA IN SINTESI

*Con nota circolare del 25 novembre 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune prime istruzioni operative relative al tentativo di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro.*

*La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. collegato lavoro) ha riscritto l'art. 410 c.p.c. introducendo numerose innovazioni al procedimento che si svolge dinanzi alle Commissioni di conciliazione.*

## APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

### 1. Tentativo di conciliazione su istanza congiunta delle parti.

Una prima importante indicazione offerta dal Ministero attiene alla fase introduttiva del procedimento previsto dall'art. 410 c.p.c..

Nella circolare si afferma infatti che, specie allorquando si sia già raggiunta un'intesa preventiva, la richiesta del tentativo di conciliazione può anche essere presentata dalle parti mediante istanza congiunta.

La precisazione, nel dare concreta attuazione ai principi di efficienza e buon andamento dell'amministrazione, risponde anche alle prime osservazioni di Confindustria circa la necessità di evitare un tentativo di conciliazione fortemente procedimentalizzato ogniqualvolta le parti abbiano già raggiunto o possano rapidamente raggiungere un'intesa per la definizione di una controversia.

La proposizione del tentativo di conciliazione mediante istanza congiunta non solo riduce i tempi necessari al suo svolgimento – non essendo più necessario né redigere l'atto introduttivo, da parte dell'istante, né attendere il deposito della memoria di parte convenuta – ma, ragionevolmente, ne semplifica anche le formalità operative.

Sotto il primo profilo, basta qui precisare che, a fronte dell'istanza congiunta delle parti, la Commissione di conciliazione procederà direttamente alla fissazione della comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.

Per quanto riguarda le formalità, risulta appunto superata l'esigenza di redigere singoli atti di parte aventi i requisiti previsti dai nuovi commi 6 e 7 dell'art. 410 c.p.c. Infatti, il carattere condiviso dell'istanza che avvia il procedimento fa venir meno la necessità di garantire, prima dell'esperimento del tentativo di conciliazione, il contraddittorio tra le parti.

La circolare, nel prevedere l'ipotesi di istanza congiunta, si limita a richiedere che la stessa sia presentata con le stesse modalità della richiesta di parte (consegna a mano, spedizione mediante raccomandata A/R, invio mediante posta elettronica certificata).

## **2. L'iter procedimentale: le conseguenze del mancato rispetto del termine per il deposito della memoria difensiva.**

Oltre che su istanza congiunta, come noto, il tentativo di conciliazione previsto dal nuovo articolo 410 del c.p.c. prende avvio da un atto di richiesta della parte interessata. A fronte di tale richiesta, la controparte interessata al tentativo di conciliazione potrà depositare, entro venti giorni, una propria memoria difensiva.

Si è posto, dunque, il problema delle conseguenze da riconnettere al mancato rispetto del termine di venti giorni. La circolare conferma che, allo scadere del termine, la parte interessata è libera di attivare il ricorso giudiziario e che, comunque, la decorrenza del termine equivale a rifiuto implicito del tentativo di conciliazione anche ai fini della decorrenza dei termini previsti dall'art. 32 della legge n. 183/2010.

La circolare precisa, altresì, che qualora la memoria sia depositata tardivamente, il tentativo di conciliazione può comunque avere luogo purché vi sia il consenso del ricorrente. L'indicazione, che intende evitare inutili irrigidimenti formalistici, vuole evitare che si debba necessariamente riavviare ex novo il procedimento di instaurazione del tentativo di conciliazione laddove il ricorrente conservi ancora interesse a coltivare l'istanza presentata con la propria richiesta originaria.

## **3. Profili di diritto intertemporale.**

La legge 4 novembre 2010, n. 183 non contiene alcuna disposizione transitoria che disciplini il passaggio dalla nuova alla vecchia disciplina del tentativo di conciliazione presso le Commissioni istituite nelle Direzioni provinciali del lavoro.

Nell'affrontare questa problematica, la circolare in commento ha fatto applicazione del principio generale *tempus regit actum*.

Si prevede così che ogniqualvolta l'istanza di svolgimento del tentativo di conciliazione sia stata proposta prima del 24 novembre (data di entrata in vigore della legge n. 183/2010), la Commissione dovrà adottare le procedure previste dalla disciplina previgente.

Si precisa tuttavia che, anche qualora si sia già effettuata la convocazione delle parti, la Commissione è tenuta ad informarle che:

1. il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio (ovvero non costituisce più condizione di procedibilità della domanda nelle controversie previste dall'art. 409 c.p.c.);
2. le parti potranno portare a termine la conciliazione davanti alla sede adita;
3. l'eventuale transazione avrà gli effetti previsti dall'art. 2113, ultimo comma c.c.


Da ultimo, la circolare si sofferma sull'ipotesi di tentativo di conciliazione che venga promosso a seguito di sospensione del giudizio disposta ai sensi del previgente art. 412-bis, comma 3 del c.p.c.

In questi casi, il procedimento da applicare al tentativo di conciliazione deve essere individuato facendo riferimento al momento della proposizione del ricorso giudiziario e, pertanto, dovrà svolgersi con le modalità previste dalla precedente formulazione dell'art. 410 c.p.c.

## **RIFERIMENTI**

1. **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2010**





# T.F.R.: coefficiente novembre 2010

## NOTIZIA IN SINTESI

*Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto al 30 novembre 2010 è pari al 1,025348%.*

## APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base 1995=100 per il mese di novembre 2010 è pari a 137,9.

Pertanto per i rapporti cessati dal 15 novembre 2010 al 14 dicembre 2010 il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2009 va rivalutato dello 2,5348% (oppure moltiplicato per il coefficiente 1,025348).

| INDICE NOVEMBRE 2010 |        |                      |         |               |                      |              |
|----------------------|--------|----------------------|---------|---------------|----------------------|--------------|
| MESE                 | INDICE | Aumento 2010 su 2009 |         | Tasso mensile | TOTALE RIVALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
|                      |        | Totale               | al 75%  |               |                      |              |
| Gennaio              | 136,0  | 0,1473%              | 0,1105% | 0,125%        | 0,2355%              | 1,002355     |
| Febbraio             | 136,2  | 0,2946%              | 0,2209% | 0,250%        | 0,4709%              | 1,004709     |
| Marzo                | 136,5  | 0,5155%              | 0,3866% | 0,375%        | 0,7616%              | 1,007616     |
| Aprile               | 137,0  | 0,8837%              | 0,6627% | 0,500%        | 1,1627%              | 1,011627     |
| Maggio               | 137,1  | 0,9573%              | 0,7180% | 0,625%        | 1,3430%              | 1,013430     |
| Giugno               | 137,1  | 0,9573%              | 0,7180% | 0,750%        | 1,4680%              | 1,014680     |
| Luglio               | 137,6  | 1,3255%              | 0,9941% | 0,875%        | 1,8691%              | 1,018691     |
| Agosto               | 137,9  | 1,5464%              | 1,1598% | 1,000%        | 2,1598%              | 1,021598     |
| Settembre            | 137,5  | 1,2518%              | 0,9389% | 1,125%        | 2,0639%              | 1,020639     |
| Ottobre              | 137,8  | 1,4728%              | 1,1046% | 1,250%        | 2,3546%              | 1,023546     |
| Novembre             | 137,9  | 1,5464%              | 1,1598% | 1,375%        | 2,5348%              | 1,025348     |



# Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro


## NOTIZIA IN SINTESI

Sono disponibili i coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° novembre 1991 e liquidati dal 1° al 30 novembre 2010. Tali coefficienti sono utili anche per il calcolo dell'indennità meritocratica di cessazione del rapporto da liquidare agli agenti e rappresentanti (articolo 11 A.E.C. del 20/03/2002).

## APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

### COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MENSILE DEI CREDITI DI LAVORO

| Anno | GEN    | FEB    | MAR    | APR    | MAG    | GIU    | LUG    | AGO    | SET    | OTT    | NOV    | DIC    | ANNO    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1990 | 1.8127 | 1.8005 | 1.7937 | 1.7868 | 1.7816 | 1.7750 | 1.7683 | 1.7565 | 1.7468 | 1.7323 | 1.7211 | 1.7147 | 1.7649  |
| 1991 | 1.7024 | 1.6869 | 1.6824 | 1.6749 | 1.6688 | 1.6601 | 1.6572 | 1.6528 | 1.6455 | 1.6326 | 1.6211 | 1.6172 | 1.6585  |
| 1992 | 1.6046 | 1.6003 | 1.5935 | 1.5867 | 1.5787 | 1.5733 | 1.5707 | 1.5694 | 1.5642 | 1.5551 | 1.5460 | 1.5436 | 1.5734  |
| 1993 | 1.5380 | 1.5320 | 1.5291 | 1.5231 | 1.5173 | 1.5100 | 1.5043 | 1.5028 | 1.5014 | 1.4914 | 1.4843 | 1.4843 | 1.5101  |
| 1994 | 1.4759 | 1.4705 | 1.4678 | 1.4637 | 1.4582 | 1.4556 | 1.4515 | 1.4488 | 1.4448 | 1.4369 | 1.4317 | 1.4264 | 1.4528  |
| 1995 | 1.4213 | 1.4099 | 1.3986 | 1.3912 | 1.3826 | 1.3754 | 1.3741 | 1.3693 | 1.3658 | 1.3589 | 1.3506 | 1.3483 | 1.3790  |
| 1996 | 1.3467 | 1.3427 | 1.3389 | 1.3311 | 1.3259 | 1.3234 | 1.3259 | 1.3247 | 1.3209 | 1.3196 | 1.3159 | 1.3145 | 1.3272  |
| 1997 | 1.3120 | 1.3108 | 1.3096 | 1.3083 | 1.3046 | 1.3046 | 1.3046 | 1.3046 | 1.3022 | 1.2985 | 1.2949 | 1.2949 | 1.3046  |
| 1998 | 1.2912 | 1.2876 | 1.2876 | 1.2852 | 1.2828 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2804 | 1.2792 | 1.2768 | 1.2757 | 1.2757 | 1.2816  |
| 1999 | 1.2745 | 1.2721 | 1.2699 | 1.2652 | 1.2628 | 1.2628 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2570 | 1.2548 | 1.2502 | 1.2491 | 1.2617  |
| 2000 | 1.2479 | 1.2423 | 1.2389 | 1.2379 | 1.2345 | 1.2302 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2258 | 1.2225 | 1.2171 | 1.2161 | 1.2302  |
| 2001 | 1.2107 | 1.2065 | 1.2054 | 1.2012 | 1.1981 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1950 | 1.1919 | 1.1898 | 1.1888 | 1.1981  |
| 2002 | 1.1837 | 1.1796 | 1.1766 | 1.1736 | 1.1716 | 1.1696 | 1.1686 | 1.1667 | 1.1647 | 1.1618 | 1.1588 | 1.1579 | 1.1694  |
| 2003 | 1.1530 | 1.1511 | 1.1473 | 1.1453 | 1.1444 | 1.1434 | 1.1406 | 1.1387 | 1.1359 | 1.1350 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1416  |
| 2004 | 1.1303 | 1.1266 | 1.1257 | 1.1230 | 1.1211 | 1.1184 | 1.1175 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1196  |
| 2005 | 1.1130 | 1.1094 | 1.1076 | 1.1041 | 1.1023 | 1.1006 | 1.0979 | 1.0962 | 1.0953 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0918 | 1.1004  |
| 2006 | 1.0893 | 1.0867 | 1.0850 | 1.0824 | 1.0790 | 1.0782 | 1.0757 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0757 | 1.0748 | 1.0740 | 1.0790  |
| 2007 | 1.0732 | 1.0707 | 1.0690 | 1.0673 | 1.0640 | 1.0616 | 1.0591 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0543 | 1.0503 | 1.0463 | 1.0608  |
| 2008 | 1.0431 | 1.0408 | 1.0353 | 1.0330 | 1.0276 | 1.0230 | 1.0185 | 1.0177 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0238 | 1.0253 | 1.02725 |
| 2009 | 1.0276 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0230 | 1.0207 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0155 | 1.0185 | 1.0177 | 1.0170 | 1.0155 | 1.02035 |
| 2010 | 1.0140 | 1.0125 | 1.0103 | 1.0066 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0022 | 1.0000 | 1.0029 | 1.0007 | 1.0000 |        |         |



# Fondo Italiano di investimento

## NOTIZIA IN SINTESI

*Illustriamo le principali caratteristiche della SGR S.p.a. e del Fondo Italiano di Investimento.*

### APPROFONDIMENTO PER:

**Titolare o legale rappresentante, Amministrazione**

La società di gestione, denominata "**Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.**" è stata costituita il 18 marzo 2010 mentre il Fondo è stato istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR, il 16 giugno 2010.

Di seguito sono descritte le principali caratteristiche della SGR e del Fondo. La documentazione completa sulla SGR e sul Fondo è disponibile sul sito <http://www.fondoitaliano.it/>.

### LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Il capitale sociale della SGR, pari a 3,5 milioni di euro, è ripartito in parti uguali tra i sette soci promotori del progetto: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Confindustria, ABI, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, MPS e Unicredit.

La SGR è gestita da un Consiglio di Amministrazione attualmente composto da 11 membri di cui 7 designati dai soci promotori e 3 in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Al CdA compete determinare gli obiettivi aziendali e le politiche di investimento del patrimonio del Fondo nonché approvare le operazioni di investimento o disinvestimento che non siano delegate al Comitato Esecutivo. A quest'ultimo, istituito in seno al CdA, è attribuito il compito di approvare, relativamente ai soli interventi diretti di cui più avanti si dirà, le operazioni di investimento o disinvestimento di importo non superiore a 5 milioni di euro.

È invece riservato alla competenza esclusiva del CdA il potere di approvare i criteri di ammissibilità e le proposte di investimento o disinvestimento del patrimonio del Fondo relative agli investimenti indiretti più avanti descritti.

### IL FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO

#### Tipologia, patrimonio e partecipanti

Il Fondo è, come detto, un fondo mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori istituzionali, deliberato dal CdA della SGR il 16 giugno 2010. A regime il patrimonio del Fondo potrà arrivare a 3 miliardi di euro, ma con la prima chiusura parziale delle sottoscrizioni è stato raccolto un ammontare

pari a 1,2 miliardi di euro tra Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, MPS, Unicredit, Istituto Centrale delle Banche Popolari, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, UBI Banca, Banca di Cividale.

### Finalità e oggetto

Finalità del Fondo sono le seguenti:

- **favorire la patrimonializzazione** delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere loro un più facile accesso al credito, sostenerne progetti di sviluppo a medio-lungo termine e favorirne una più ampia presenza sui mercati esteri;
- **incentivare processi di aggregazione** tra imprese di piccole e medie dimensioni così da favorire la creazione di realtà aziendali maggiormente competitive sui mercati internazionali; in particolare potranno essere favorite le aggregazioni che:
  - appartengano allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale;
  - appartengano a settori adiacenti (integrazione orizzontale);
  - svolgano parti diverse di un medesimo processo produttivo di beni o servizi (integrazione verticale).

Il Fondo si concentrerà prevalentemente su **operazioni di expansion**, finalizzate cioè a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni.

Potranno essere inoltre realizzate operazioni finalizzate:

- alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo potrà sostituirsi ai soci di minoranza non più interessati a proseguire l'attività (**replacement**);
- a sostenere, con il coinvolgimento di manager interni o esterni all'impresa, l'acquisizione di imprese in difficoltà a causa di passaggi generazionali e la realizzazione di possibili aggregazioni (**management buy in/ buy out**).

### Politiche di investimento


Il Fondo si rivolge principalmente alle imprese italiane di piccole e medie dimensioni in fase di sviluppo, con ambizioni di crescita interna ed esterna e con un fatturato indicativamente compreso tra 10 e 100 milioni.


Nel caso degli investimenti diretti (in seguito descritti) effettuati dal Fondo nell'ambito di operazioni di aggregazione, ai fini della verifica del limite di 10 milioni sopra indicato, si terrà conto anche dei valori risultanti dall'operazione di aggregazione.

Il Fondo investirà, di norma, in imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e del terziario, dotate di una buona solidità patrimoniale, di un'adeguata redditività attuale e/o prospettica, e di un significativo potenziale di creazione del valore.

Nell'ambito della politica di investimento del patrimonio del Fondo e nel rispetto dei suoi obiettivi, sarà data priorità agli investimenti in favore di imprese:

- che presentano interessanti prospettive di sviluppo a livello sia nazionale sia, soprattutto, internazionale;
- che intendano intraprendere concreti progetti di aggregazione finalizzati al rafforzamento sul mercato nazionale e/o internazionale;
- con prospettive di valorizzazione di marchi, brevetti e know-how, ovvero che utilizzino processi e tecnologie avanzate ed innovative;
- a gestione familiare in presenza di ricambio generazionale o imprenditoriale;





- la cui gestione sia affidata ad un *management* efficiente e di elevata esperienza e professionalità.

Il Fondo non investirà in imprese:

- di nuova costituzione (start-up), ad eccezione delle nuove iniziative sviluppate, in un'ottica di diversificazione, da imprenditori, società o gruppi imprenditoriali già operanti;
- in stato di crisi, ad eccezione delle imprese che abbiano già intrapreso e realizzato un processo di risanamento e ristrutturazione e presentino concrete possibilità di rilancio, anche attraverso un nuovo gruppo manageriale e/o societario, e che abbiano già acquisito il supporto di nuova finanza di impresa;
- soggette a procedure concorsuali ovvero in esecuzione di piani di risanamento e ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 67, comma 4, lett. d), e 182 bis del R.D. 267/42;
- immobiliari ovvero operanti nel settore dei servizi finanziari.

In considerazione delle sue finalità istituzionali e al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi, il Fondo potrà operare entro ambiti temporali più ampi rispetto a quelli medi del mercato del private equity. In particolare, la durata degli investimenti diretti del Fondo sarà, di norma, indicativamente pari a 5 anni.

Il Fondo garantirà il continuo monitoraggio sull'andamento delle società nelle quali siano stati effettuati investimenti, in qualunque forma, anche mediante la partecipazione di rappresentanti della SGR agli organi sociali, l'analisi e la valutazione periodica dei dati economici e finanziari e delle informazioni gestionali, sia storici sia prospettici.

Il Fondo potrà perseguire i propri scopi attraverso interventi di sostegno finanziario diretto e indiretto a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni.

In particolare il Fondo potrà:

- assumere partecipazioni dirette, prevalentemente di minoranza, nel capitale di imprese italiane;
- assumere partecipazioni dirette, prevalentemente di minoranza, nel capitale di imprese italiane in coinvestimento con altri fondi specializzati, che condividano la politica di investimento e gli obiettivi del Fondo;
- intervenire indirettamente come «fondo di fondi», ovvero sia investendo in altri fondi che condividano la politica di investimento e gli obiettivi del Fondo.

Gli **interventi diretti** saranno effettuati prevalentemente attraverso l'acquisto di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese aventi le caratteristiche sopra indicate.

In casi eccezionali il Fondo potrà però acquisire partecipazioni di maggioranza; ciò comunque nel rispetto delle finalità di intervento del Fondo e in particolare con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale ovvero di consentire ricambi generazionali. Tali investimenti potranno essere effettuati in presenza di un valido management team coinvolto nell'investimento, ovvero nell'ipotesi di coinvestimento con altri operatori private equity che presentino una durata ed una politica di investimento e di gestione del rischio in linea con quella del Fondo.

Gli **interventi diretti** potranno avere ad oggetto i seguenti strumenti finanziari:

- azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi del capitale di rischio delle imprese oggetto dell'intervento del Fondo;
- obbligazioni emesse dalle medesime società e/o altre forme di supporto finanziario, alle quali sono di norma associati diritti di

conversione, parziale o totale, in azioni o quote del capitale della società finanziata, a condizioni prefissate;

- altri strumenti finanziari partecipativi ai quali sono di norma associati diritti di conversione parziale o totale in azioni o quote del capitale della società emittente e/o diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote del capitale (warrants) della società finanziata o delle società da questa partecipate o a questa partecipanti;
- qualsiasi altro strumento o titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nei punti da 1 a 3.

Il Fondo, come sopra indicato, potrà perseguire i suoi scopi anche operando in qualità di "fondo di fondi", ovvero attraverso operazioni di investimento in strumenti finanziari non quotati rappresentativi di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o di società finanziarie, con l'obiettivo della loro valorizzazione nel medio-lungo periodo.

Nel dettaglio gli **interventi indiretti** del Fondo potranno avere ad oggetto:

- quote di OICR, anche di nuova costituzione, che presentino una durata ed una politica di investimento e di gestione del rischio in linea con quella del Fondo, e i cui gestori siano dotati di comprovata esperienza nel settore del private equity o settori consulenziali, con particolare riguardo all'operatività nei confronti delle imprese di piccole e medie dimensioni;
- quote di OICR di nuova istituzione, costituiti mediante spin-off di una quota parte del portafoglio già sottoscritto, che presentano le medesime caratteristiche di cui al precedente punto 1;
- quote di società finanziarie di partecipazione di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, anche di nuova costituzione, che presentino le medesime caratteristiche indicate al precedente punto 1.

Dunque il Fondo potrà sostenere l'attività di altri operatori di private equity a condizione che questi ne condividano gli obiettivi e la politica di investimento e che le imprese sostenute da tali operatori abbiano le stesse caratteristiche delle aziende nelle quali il Fondo può investire direttamente. La scelta degli investimenti da parte della SGR avverrà nell'ambito di fondi con vocazione in prevalenza territoriale e che:

- presentino una politica di investimenti ed una durata in linea con quelle del Fondo;
- siano gestiti da manager con comprovata esperienza nel settore del private equity ed una specifica conoscenza del mercato italiano;
- siano in grado di fornire rendiconti tempestivi ed accurati e siano sottoposti al controllo di una primaria società di revisione contabile.


Gli investimenti indiretti non potranno, di norma, superare il 50% del portafoglio complessivo di ciascuno dei fondi investiti.


Nell'ambito degli investimenti, sia diretti che indiretti, il Fondo potrà inoltre concedere prestiti - senza vincoli di forma tecnica e a condizione che gli stessi siano funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione, da parte del Fondo, degli strumenti finanziari sopra indicati - nel rispetto di una quota percentuale indicativamente pari al 30% del valore complessivo di ciascuna operazione di investimento.

### Limiti di investimento

Il Regolamento fissa specifiche limitazioni agli investimenti del Fondo. In particolare è previsto che:

- gli investimenti in titoli rappresentativi del capitale di società non quotate, sia direttamente, sia indirettamente per il tramite degli altri fondi e/o società oggetto di investimento, potranno raggiungere il 100% del totale dell'attivo del Fondo;





- gli investimenti indiretti non potranno comunque superare l'ammontare del 50% del totale dell'attivo del Fondo;
- l'importo di ciascun investimento sarà indicativamente **non superiore a 30 milioni, con riferimento agli investimenti diretti**, e sarà indicativamente compreso tra 15 e 50 milioni con riferimento agli investimenti indiretti (fondi di fondi). Investimenti per ammontare superiore potranno essere autorizzati eccezionalmente dal Consiglio di Amministrazione della SGR per il perseguimento di particolari finalità economico-sociali, ovvero nel contesto di interventi di filiera.

### Procedure per la scelta degli investimenti

Le opportunità di investimento e disinvestimento saranno individuate e selezionate dai **team di investimento istituiti dalla SGR e coordinati dall'Amministratore Delegato**.

I nominativi e i riferimenti dei responsabili dei team sono disponibili sul sito <http://www.fondoitaliano.it/>.

Le opportunità di investimento saranno sottoposte al preventivo parere obbligatorio e non vincolante di un Comitato Tecnico per gli Investimenti. Quest'ultimo è un organo interno alla SGR al quale sono attribuite funzioni consultive e il compito di valutare preliminarmente il merito delle diverse operazioni prospettate dai singoli team e di sottoporle, secondo le rispettive competenze, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Comitato Esecutivo per l'approvazione.

Le deliberazioni adottate dal CdA e dal Comitato Esecutivo relative alle singole operazioni di investimento sono attuate dall'Amministratore Delegato. Per l'individuazione, il monitoraggio e la successiva dismissione degli investimenti, sia diretti che indiretti, la SGR può avvalersi della consulenza di soggetti qualificati.

### Durata

La durata del Fondo è fissata in 12 anni a decorrere dalla chiusura parziale delle sottoscrizioni. La SGR ha però la facoltà di richiedere alla Banca d'Italia, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, una proroga del termine di durata per un periodo massimo di 3 anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti effettuati.

# Equo canone di novembre 2010

## NOTIZIA IN SINTESI

*L'inflazione del mese di ottobre 2010 è stata pari a + 1,7%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione è pari a + 1,28% (unovirgolaventotto).*


## APPROFONDIMENTO PER:


**Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Commerciale**

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2010 rispetto a novembre 2009 è risultata pari a + 1,7% (unovirgolasette). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge 118/85: il 75% risulta pari a + 1,28 %.
- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2010 rispetto a novembre 2008 risulta pari a più 2,4% (duevirgolaquattro). Variazione utile per i locali diversi dalle abitazioni: +1,8%.

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.





# Iva: cellulari e dispositivi a circuito integrato

## NOTIZIA IN SINTESI

*Con la decisione del 22 novembre 2010, il consiglio dell'Unione Europea ha autorizzato alcuni Paesi, tra i quali l'Italia, all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato (ad esempio, microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale).*

## APPROFONDIMENTO PER:

**Titolare o legale rappresentante, Amministrazione**

Con tale decisione si sono rese operative le disposizioni già previste dal legislatore nazionale all'interno dell'articolo 17, comma 6, lettere b) e c) del DPR 633/72.

Pertanto, **a partire dal 22 novembre 2010 e fino al 31 dicembre 2013**, le cessioni di beni individuati dalla decisione in commento andranno effettuate senza addebito di imposta poiché al pagamento della stessa sarà tenuto il cessionario, se soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato.

La fattura dovrà quindi essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e dovrà essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, dovrà essere annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

## RIFERIMENTI

1. **Decisione del consiglio dell'Unione Europea del 22 novembre 2010**

# Carta di identità per gli immobili pubblici

## NOTIZIA IN SINTESI

*Per la valorizzazione del patrimonio immobiliare gli enti pubblici avranno necessità di conoscere il proprio patrimonio e costituire un fascicolo immobiliare.*

### APPROFONDIMENTO PER:

**Titolare o legale rappresentante, Ufficio tecnico**

Anche al fine di poter procedere ad operazioni di valorizzazione degli immobili pubblici il ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato, con la circolare n. 16063 del 9/7/2010 pubblicata sulla GU n. 172 del 26/7/2010 le linee guida per la costituzione del fascicolo immobiliare dei fabbricati appartenenti ad enti pubblici non territoriali primi fra tutti gli enti previdenziali.

Si tratta in pratica di un censimento degli immobili pubblici molti dei quali non risultano neanche accatastati al fine di poter individuare per ciascuno di essi una serie di informazioni suddivise secondo tre tipologie: tecnica, amministrativo-gestionale, storico-artistica.

In particolare, le informazioni tecniche si riferiscono ai dati che consentono la localizzazione geografica e l'identificazione catastale completa dei beni.

Gli immobili dovranno essere iscritti negli atti del Catasto con l'indicazione dei relativi identificativi catastali. Per ognuno di essi sono riportate in banca dati, tra l'altro, le informazioni concernenti l'individuazione, la rappresentazione grafica, la redditività (per la determinazione del valore ai fini fiscali) ed i soggetti intestatari, titolari di diritti reali sul bene, con le relative quote.

L'immobile deve essere quindi descritto nel fascicolo immobiliare con l'indicazione dei riferimenti catastali, al fine di consentire la conoscenza delle suddette informazioni.

Le informazioni tecniche comprendono poi anche l'analisi urbanistica dell'immobile ai fini del corretto inquadramento del bene con riferimento ai suoi possibili usi, quali la coerenza dell'attuale utilizzo con le indicazioni dello strumento urbanistico vigente o la possibilità di trasformazione, con individuazione degli strumenti urbanistici da porre in essere, volta ad ottenere nuove destinazioni d'uso.

Per quanto riguarda invece i dati storico-artistici essi dovranno servire per individuare correttamente le procedure per l'eventuale dismissione. Tutti questi dati dovranno poi confluire nel cd. fascicolo immobiliare che rappresenterà una sorta di carta di identità dell'immobile, e sarà predisposto dall'ente pubblico.

### RIFERIMENTI:

1. Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 16063 del 9/7/2010 pubblicata sulla GU n. 172 del 26/7/2010





# Appalti pubblici: tracciabilità finanziaria

## NOTIZIA IN SINTESI

*L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito le prime indicazioni applicative degli obblighi di tracciabilità finanziaria introdotti dal Piano antimafia.*

## APPROFONDIMENTO PER:

**Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Ufficio tecnico**

Il 18 novembre 2010 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha adottato una determinazione con la quale fornisce ulteriori chiarimenti operativi in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria introdotti dal Piano straordinario contro le mafie adottato con la Legge n. 136/2010.

Sull'**entrata in vigore** delle nuove disposizioni la Determina chiarisce, in particolare, che devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti **da sottoscrivere** dopo l'entrata in vigore della legge (7 settembre 2010), anche se tali contratti sono relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.

In merito alla norma transitoria introdotta dal decreto legge n. 187/2010, che dispone che i contratti antecedenti alla legge n. 136/2010 "sono adeguati alle disposizioni di cui all'art. 3 (:::) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge", la Determina chiarisce che **le stazioni appaltanti potranno dare corso ai pagamenti richiesti dagli appaltatori in esecuzione di contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010**, anche se tali contratti sono sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità. Dopo il 7 marzo 2011 i contratti privi della clausola della tracciabilità saranno nulli e non potranno quindi produrre alcun effetto giuridico, primo fra tutti quello del pagamento delle prestazioni effettuate.

Dal punto di vista operativo la Determina suggerisce di integrare espressamente con atti aggiuntivi i contratti già stipulati, ritenendo tale soluzione più cautelativa sia per gli Enti appaltanti sia per gli appaltatori, in quanto li pone al riparo dal rischio di nullità dell'accordo e a questo fine allega un paio di esempi di clausole utilizzabili.

Per quanto riguarda **l'ambito di applicazione**, il documento dell'Autorità di Vigilanza chiarisce che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei seguenti casi:

- Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture,
- Concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex art. 30 del Codice dei contratti;
- Contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;
- Contratti di subappalto e subfornitura;
- Contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

Le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono *"tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche*



*con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti".*

Per quanto riguarda la tipologia di operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, si chiarisce che a questo fine non assumono rilevanza né la forma giuridica né il tipo di attività svolta. La Determina cita ad esempio il settore dei servizi di ingegneria e di architettura, chiarendo che la tracciabilità si applica anche a tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g), h) del codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti e agli studi professionali che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i suddetti servizi.

Sulle modalità di attuazione della tracciabilità si ribadisce che:

1) l'espressione "anche in via non esclusiva" adottata dalla legge con riferimento al **conto corrente dedicato** sul quale far transitare i pagamenti, deve intendersi nel senso che *"ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione relativa al conto o ai conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate".* **Quindi i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere utilizzati contemporaneamente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto al quale essi sono stati dedicati.** E' inoltre evidente che si può indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente.

2) è possibile adottare strumenti **di pagamento** anche differenti dal bonifico bancario o postale, purchè tali strumenti alternativi siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

3) L'obbligo di indicazione dei dati relativi al CUP (Codice Unico di Progetto) e al CIG (Codice Identificativo di Gara) vale anche per la Stazione appaltante, la quale dovrà indicarli chiaramente nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici.

In merito alla **gestione dei movimenti finanziari** (pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche) l'Autorità di vigilanza chiarisce che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti correnti non dedicati, come per esempio:

- Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
- Manodopera (emolumenti a operai)
- Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto)
- Provvista di immobilizzazioni tecniche
- Consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Il pagamento effettuato dal conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) deve essere eseguito e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto.

Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l'intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà



considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti.

Per quanto riguarda la comunicazione a cui sono tenuti i soggetti obbligati alla tracciabilità, l'Autorità di vigilanza ribadisce che alla stazione appaltante vanno comunicati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

#### RIFERIMENTI

1. **Determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture**

# Incoterms: approvata la revisione 2010

## NOTIZIA IN SINTESI

*Sono state revisionate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi le regole Incoterms in vigore dal 1° gennaio 2011.*

## APPROFONDIMENTO PER: Amministrazione, Commerciale estero

Le regole Incoterms, cioè i termini commerciali che individuano le responsabilità, le spese e i rischi connessi alla consegna della merce nelle compravendite internazionali, create nel 1936 dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) e affermatesi nelle transazioni in tutto il mondo, sono state periodicamente aggiornate nel tempo per tenere il passo con gli sviluppi del commercio internazionale, l'incremento delle comunicazioni elettroniche e le nuove esigenze di sicurezza nei trasporti.

La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ne ha effettuato una revisione in vigore dal 1° gennaio 2011. La nuova versione presenta alcune novità, tra cui la riduzione delle regole da 13 a 11, con la soppressione di 4 termini e la creazione di due nuovi termini, tra cui il DAT che prende in considerazione quale luogo di consegna il Terminal, attualmente molto utilizzato soprattutto per la merce in containers.

I nuovi termini Incoterms sono i seguenti:

- Per qualsiasi modalità di trasporto

CIP - trasporto e assicurazione pagati

CPT - trasporto pagato fino a

DAP - consegnata a

DAT - consegnata in terminal

DDP - Reso sdoganato

EXW - Franco fabbrica

FCA - Franco vettore

- Solo via mare e per vie navigabili

CFR - Costo e Nolo

CIF - Costo, assicurazione e trasporto merci

FAS - Franco Lungo Bordo

FOB - Franco a Bordo

Le regole Incoterms 2010 sono precedute da note esplicative e raccomandazioni per un più corretto utilizzo dei termini da parte degli operatori al fine di ridurre malintesi e contestazioni.

